

PROVINCIA DI BARI COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 23.05.2011

OGGETTO

Contenziosi relativi alle Palazzine site al Prolungamento di Via A. Fontana civici 13, 15, 18, 22 e 23. Transazione.

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Azzollini Antonio – Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale, dott. Michele Camero.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Dopo pochi anni dalla costruzione gli immobili siti sul Prolungamento di Via Aldo Fontana furono aggrediti da fenomeni di degrado ad andamento ingravescente, localizzati sull'intradosso delle solette dei balconi, dei solai interni alle abitazioni e sui muri perimetrali del fabbricato, e di imponenza tale da determinare il Sindaco del Comune di Molfetta ad ordinare innanzitutto lo sgombero delle palazzine contrassegnate dai civici 23 e 15 con ordinanze del 25 novembre 2002 n.ri 46209 e 46210.
- Successivamente, acquisita anche la consulenza scientifica del 26 luglio 2004 del Prof. Ing. Mauro Mezzina, Presidente della Facoltà di Architettura dell'Università di Bari, e la perizia del 30 luglio 2004 del Prof. Ing. Armando Albi-Marini, incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nell'ambito di un procedimento penale avviato per il reato di cui agli artt. 119 e 434 C.P., il Comune di Molfetta, con ordinanza del 07 ottobre 2004 n. 43978, ordinava lo sgombero entro gg. 20 anche delle unità immobiliari facenti parte delle palazzine civici 13-18-22 di Via Prol. A. Fontana e, tra gli altri, alla ITALCO S.r.I., alla Impresa Calò Giuseppe, a Sidercad S.p.A. ed all'Ing. Leonardo de Gennaro, di provvedere senza indugio al ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici, di presentare un apposito progetto esecutivo entro 60 giorni, di intraprendere i lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità entro i successivi 60 giorni.
- Identico provvedimento veniva assunto in pari data con ordinanza 43980 quanto alle palazzine civici 15-23.
- Il degrado delle palazzine determinò l'insorgere di un complesso contenzioso, inteso al risarcimento dei danni subiti da parte degli aventi diritto sulle porzioni degli stabili, contenzioso che qui di seguito si elenca:
- **18055/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Condominio in Molfetta al Prol.to di Via A. Fontana n.c. 13 (Avv. Michele Marcello Magarelli) attore contro ITALCO srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuto con l'intervento di De Virgilio Corrado + 3 (Avv. Pasquale Minervini), con cui sono state riunite:
- **18199/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Spadavecchia Ignazio + 1 (Avv. Michele Marcello Magarelli) attori contro ITALCO srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta;
- **18200/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Spadavecchia Giuseppe + 1 (Avv. Michele Marcello Magarelli) attori contro ITALCO srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta:
- **18133/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta De Candia Felice + 3 (Avv. Pasquale Minervini) attori contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta a cui sono state riunite:
- **18134/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Mezzina Francesco + 1 (Avv. Pasquale Minervini) attori contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta;
- **18135/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Messina Francesco + 1 (Avv. Pasquale Minervini) attori contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta;
- **18136/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Magarelli Corrado + 1 (Avv. Pasquale Minervini) attori contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta;
- **18137/01** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Ciccolella Vito + 1 (Avv. Pasquale Minervini) attori contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia) convenuta;

- **18160/02** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Condominio di Via Prolungamento A. Fontana 23, Molfetta + 19 (Avv. Francesco Cives) attore contro Italiana Costruzioni ITALCO Srl (Avv. Damiano De Ceglia), Calò Giuseppe (Avv. Andrea Calò), Ing. De Gennaro Leonardo (Avv. Luigi Camporeale), Sidercard S.p.A. (Avv.ti Ernesto Lavatelli, Andrea Pivellini e Nicola Addati) convenuti;
- **18203/02** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Condominio di Via Prolungamento A. Fontana 18, Molfetta + 24 (Avv. Francesco Cives) attore contro Italiana Costruzioni ITALCO srl (Avv. Damiano De Ceglia), Calò Giuseppe (Avv. Andrea Calò), Ing. De Gennaro Leonardo (Avv. Luigi Camporeale), Sidercard S.p.A. (Avv.ti Ernesto Lavatelli, Andrea Pivellini e Nicola Addati) convenuti, nonché Italia società coop. a r.l. (Avv. Damiano De Ceglia), CEMIT srl (Avv.ti Tito Florio e Nicola Palumbo), e Presider F.lli D.& F.- Lombardi (Avv.ti Giacomo Porcelli ed Umberto Irti) terzi chiamati a cui è riunita la seguente controversia:
- **18215/02** R.G. Tribunale di Trani Sezione di Molfetta Condominio Parallela Prolungamento A. Fontana 22, Molfetta (Avv. Francesco Cives) attore contro Italiana Costruzioni ITALCO srl (Avv. Damiano De Ceglia), Calò Giuseppe (Avv. Andrea Calò), Sidercard S.p.A. (Avv.ti Ernesto Lavatelli, Andrea Pivellini e Nicola Addati) convenuti, Italia società coop. a r.l. (Avv. Damiano De Ceglia), CEMIT srl (Avv.ti Tito Florio e Nicola Palumbo), e Presider F.lli D.& F.- Lombardi (Avv.ti Giacomo Porcelli ed Umberto Irti) terzi chiamati;
- **2520/2004** r.g.r. TAR Bari, Sezione III, ricorso promosso da Sidercard S.p.a. c/ Comune di Molfetta ed altri, per l'annullamento, previa sospensione, delle ordinanze sindacali n. 43978 e n. 43980 del 07 ottobre 2004.
- Nelle more, con sentenza n. 88/2005 il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società Eredi di Calò Andrea, di Calò Giuseppe & C. snc, con sede in Molfetta e dei soci Calò Giuseppe e Sette Giuseppe, e, con sentenza n. 41/2005, della società ITALCO srl.
- A seguito di tali fallimenti è insorto l'ulteriore contenzioso che qui di seguito si elenca:
- **2692/05** R.G. Tribunale di Trani Condomini di Via Prolungamento A. Fontana n.ro 23, 18, 22 + 2 (Avv. Francesco Cives) ricorrenti contro Fallimento ITALCO (Avv. Nicola Solimini), resistente;
- **3545/05** R.G. Tribunale di Trani Condomini di Via Prolungamento A. Fontana n.ro 23, 18, 22 + 2 (Avv. Francesco Cives) ricorrenti contro Fallimento Calò (Avv. Nicola Solimini), resistente;
- Oltre a tali procedimenti civili va annoverato anche il seguente procedimento penale:
- **21202/09** R.G. Tribunale di Trani (6253/08 RGNR) a carico di ... omissis ..., imputati del reato di cui agli artt. 110 e 434 c.p., nel quale si sono costituiti parte civile i signori condomini Caputo Sergio, De Palma Tiberia, Ravanelli Maria, Minervini Maria, Minervini Maria, Messina Francesco, Cirillo Antonia, Marzocca Serafina, Mozzillo Ferdinando, Spadavecchia Ignazio e Saitti Santa Maria con il patrocinio dell'Avv. Marcello Magarelli, definito dal Tribunale di Trani Sezione distaccata di Molfetta in data 23.03.2010 con sentenza di assoluzione n. 10/2010, non impugnata nei termini di legge e, pertanto, divenuta irrevocabile in data 21 settembre 2010.
- Per le palazzine del Prolungamento di Via A. Fontana la legge 376/2003 ha indicato il Comune di Molfetta quale destinatario di un finanziamento pubblico di complessivi € 4.500.000,00, da versarsi in tre tranches di € 1.500.000,00 ciascuna, rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005.
- Tutti i superficiari, con esclusione di Salvatore De Musso, hanno sottoscritto con il Comune di Molfetta la convenzione autenticata nelle firme dal notaio Antonella Trapanese il 08.07.2005 rep. 16553, il 15.07.2005 rep. 16583, il 18.07.2005 rep. 16585, il 29.07.2005 rep. 16657, il 08.08.2005 rep. 16658, il 19.09.2005 rep. 16735, mediante la quale, tra l'altro, "hanno affidato al Comune di Molfetta, quale destinatario del finanziamento di cui alla legge 376/2003, tutti i poteri e le facoltà necessarie alla realizzazione del programma costruttivo,

con il mandato a gestire e sovrintendere a tutte le fasi inerenti l'espletamento del procedimento nei limiti di cui al successivo art. 4", inoltre, relativamente alle controversie in corso tra le parti costituite in epigrafe, hanno convenuto testualmente: "I titolari del diritto di superficie, con esclusione del Fallimento ITALCO Srl al fine di contribuire alle spese sostenute dal Comune di Molfetta nelle vicende descritte in premessa e relative alle Palazzine di Via Aldo Fontana, cedono al Comune, che accetta i crediti, comprensivi di interessi e di rivalutazione monetaria, se ed in quanto verranno loro riconosciuti dalle Autorità adite all'esito dei giudizi indicati, o di quelli da intraprendersi, ovvero a seguito di ripartizione dell'attivo fallimentare della società ITALCO Srl, ove essi abbiano fatto istanza di ammissione al passivo, siano stati ammessi e riscuotano in tutto o in parte le somme richieste. Le parti convengono che gli effetti utili di tali controversie appartengono al Comune di Molfetta, a cui, ad ogni buon conto, si intendono trasferiti, che le impiegherà secondo l'ordine di seguito specificato al successivo comma 5. A tal fine i superficiari, esclusa la curatela fallimentare della ITALCO Srl si impegnano ed obbligano: a) a proseguire nelle sedi competenti, a proprie cure e spese, i predetti giudizi in ogni fase e grado; b) a non chiamare in causa il Comune, in deroga al disposto di cui all'art. 111 cod. proc. civ.; c) ad agire, ove occorra, in via esecutiva, a propria cura e spese, al fine di consequire le somme dovute; d) a versare le somme ottenute in favore del Comune di Molfetta. I superficiari, esclusa la curatela fallimentare della ITALCO Srl in considerazione della cessione dei crediti effettuata, si dichiarano obbligati a richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Comune gualora intendano transigere o conciliare le predette controversie, ovvero rinunciare al diritto, all'azione ed agli atti del giudizio, ovvero intendano far comunque perimere in tutto o in parte i giudizi stessi".

- Detta convenzione è riproduttiva di altra precedente sottoscritta da tutti gli aventi diritto sulle più volte ripetute palazzine di prolungamento di Via Aldo Fontana, da una parte, e dal responsabile comunale del procedimento Ing. Vincenzo Balducci, dall'altra, ed ha fatto seguito a delibere condominiali di analogo contenuto assunte all'unanimità dei condomini nell'ambito dei singoli condomini interessati.

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite, onde evitare l'alea dei giudizi pendenti sopra elencati ed ancora da definire in primo grado, le prevedibili impugnazioni da parte di chi risulterà soccombente, i notevoli aggravi dei tempi per la definizione del contenzioso, e le inevitabili maggiori spese processuali, facendosi reciproche concessioni hanno convenuto di transigere tutte le controversie tra esse insorte.

Ritenuto di approvare la soluzione transattiva secondo lo schema di atto di transazione predisposto dai legali dell'Ente di concerto con quelli di controparte e allegato al presente provvedimento, per le seguenti motivazioni:

- a) La transazione mette fine a numerosi e complessi contenziosi (sopra indicati) il primo dei quali risale a dieci anni fa;
- b) La soluzione bonaria, non solo non comporta oneri economici a carico dell'Ente, ma beneficia quest'ultimo di un introito di € 290.000,00;
- c) L'Ente si accolla l'onere delle competenze dei propri legali, evitando così il pericolo di un ben più gravoso onere delle competenze anche dei legali delle controparti, se si dovesse correre l'alea del giudizio che potrebbe concludersi in maniera sfavorevole per l'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore AA.GG. e dal Dirigente del Settore LL.PP. (ciascuno per la propria competenza), nonché dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.
- 2) di approvare la soluzione transattiva del contenzioso di cui alle premesse secondo lo schema di atto transattivo predisposto dai legali dell'Ente di concerto con i legali di controparte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto transattivo secondo lo schema approvato con il presente provvedimento, ex art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267/2000, ad avvenuta esecuzione del presente provvedimento deliberativo.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento sono il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario dell'U.A. Affari Legali, per gli adempimenti relativi alla esecuzione della transazione, l'Ing. Vincenzo Balducci, Dirigente Settore LL.PP., per gli aspetti relativi ai contenziosi e alla nomina dei legali dell'Ente, nonché per gli aspetti tecnici della vicenda.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, nonché l'allegato schema di transazione, sono stati redatti nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali "sensibili e giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

Lo schema di atto transattivo, allegato al presente atto è visionabile, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line, presso l'Ufficio Messi Comunali.